

## Cosa sono queste sigle: RSPP, RLS, MC, DL?

### **RSPP – RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” D.Lgs 81/08 art. 2, punto f)

Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32, mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all’art. 33.

Ai sensi dell’art. 34, salvo alcuni casi, tale ruolo può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro, previo svolgimento di uno specifico corso di formazione.

### **RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” D.Lgs. 81/08 art 2, lettera i)

In tutte le aziende, o unità produttive, è infatti eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (eventualmente sostituito dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS).

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le sue attribuzioni sono normate dagli art. 47-50

### **DL – DATORE DI LAVORO**

Il datore di lavoro (DL) è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [...]” D.Lgs 81/08 art. 2 lettera b)

Gli obblighi del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sono disciplinati in particolare dagli art. 17-18.

### **MC - MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente (MC) è il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” D.Lgs. 81/08 art. 2; lettera h)

Il medico competente effettua la **sorveglianza sanitaria** nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Gli obblighi del M.C. sono previsti dall’art. 25; alla sorveglianza sanitaria sono invece dedicati gli art. 38-42 che disciplinano i Titoli e requisiti del medico competente (art. 38); lo Svolgimento dell’attività di medico competente (art. 39); i Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale (art. 40); la Sorveglianza sanitaria strettamente intesa (art 41) e i Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42).